



presidenziale n. 60/2019/N, nonché delle note del Capo del Servizio del Personale datate 23 maggio 2019 aventi ad oggetto "applicazione articolo 1 Decreto Presidenziale 16 maggio 2019, n. 60/N" e di ogni altro atto presupposto consequenziale o connesso.

Premesso di essere attualmente in quiescenza e di percepire trattamento pensionistico erogato dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica a fronte dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della medesima Amministrazione, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto l'annullamento del Decreto Presidenziale 16 maggio 2019 n. 60N, del Decreto del Segretariato generale n. 96 del 16 maggio 2019 n. 96 e delle note del Capo del Servizio del Personale datate 23 maggio 2019 con cui è stato esteso ai trattamenti pensionistici erogati dal Segretariato Generale, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di cinque anni, l'applicazione del disposto dell'art. 1, commi 261, 263, 267 e 268 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e la conseguente decurtazione ivi prevista di detti trattamenti, accogliendo l'invito di cui al comma 264 del citato art. 1;

Rilevato che a sostegno della domanda i ricorrenti, hanno dedotto: 1) l'illegittimità costituzionale derivata per effetto della non conformità a costituzione dell'art. 1, commi 261 e ss. della legge 145/2018 per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost.; 2) la violazione del principio dell'affidamento, in relazione agli artt. 3, 36, 38, 42 e 117 Cost.; 3) la violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. per lesione del principio di imparzialità; 4) la violazione dell'art. 81 Cost. e dell'art. 21 della legge 196/2009 in considerazione della durata – quasi doppia – della misura contestata rispetto all'orizzonte temporale preso in considerazione del bilancio di previsione dello Stato; 5) la violazione dell'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 21 e 25 della Carta di Nizza, agli artt. 10 e 157 TUF, alla Direttiva 2000/78/CE;

Rilevato che i ricorrenti hanno concluso chiedendo, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'accertamento del diritto al mantenimento del trattamento previdenziale antecedente al Decreto presidenziale 16 maggio 2019, n. 60/N, oltre alla restituzione delle somme indebitamente trattenute maggiorate di interessi e rivalutazione;

Rilevato che il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché proposto nei confronti di un atto, fonte autonoma dell'organizzazione amministrativa del Segretariato generale, che, come confermato dall'art. 84 della Costituzione e dalla legge n. 1077 del 1948, ha natura normativa e non può essere sindacato alla luce dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, nonché l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate;

Rilevato che il medesimo Decreto Presidenziale n. 60/N prevede all'art. 2, quale "norma di salvaguardia", la previsione che *"nel caso di abrogazione, modifica o cessazione degli effetti dell'articolo 1, commi 261, 263, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si procederà al conseguente adeguamento della normativa interna, anche con riferimento alle modalità applicative disposte nei confronti dei dipendenti pubblici"*;

Ritenuto, pertanto, che una pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità dell'articolo 1, commi 261, 263, 267 e 268 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a produrre effetti anche nell'ordinamento interno del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, assumendo di tal guisa rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio;

Vista l'ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 novembre 2019, n. 48 con cui la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268 della legge 145/2018;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale, come peraltro chiesto dai ricorrenti nella memoria del 5 dicembre 2019;

Considerato, infine, che la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma sollevata in una diversa causa è stata ritenuta ammissibile dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione (v. sent. 16 aprile 2012, n. 5943) nell'ambito del giudizio amministrativo (le cui disposizioni, per quanto non previsto e ove compatibili, sono applicabili anche al procedimento che regola il giudizio dinanzi al Collegio giudicante, ai sensi dell'art. 17 del decreto presidenziale n. 34/N del 30.12.2008), e che anche il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 28 del 15 ottobre 2014, ha ribadito la piena legittimità della cd. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, ritenendo tale istituto conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (quanto all'applicazione del rito e dei relativi termini di riassunzione ex art. 80 c.p.a. cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 23 dicembre 2019, n. 8724);

Rilevato, infine, che di tale istituto ha già fatto applicazione questo Collegio giudicante con l'ordinanza del 20 novembre 2015, nel giudizio n. 6/2015/G, relativo a questione affine, ossia al cd. contributo di solidarietà introdotto dalla legge n. 147/2013

P.Q.M.

Il Collegio giudicante, visti gli artt. 17 del Decreto Presidenziale n. 341N del 30 dicembre 2008 e 79 e 80 del d.lgs. n. 104/2010, dispone la sospensione del giudizio sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della legge n. 145 del 2018, sollevata con ordinanza della Corte dei Conti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 27 novembre 2019, n. 48 e iscritta al n. 213 del 2019 del registro della Corte Costituzionale.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.


L'estensore

Marco Di Marco



Il Presidente

Gerardo Mastrandrea



Il Segretario

(Dott. Dario Turchi)



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 22 GENNAIO 2020

~~(Art. 5 cc. 8 DP 30/12/2008, n. 347N)~~

Il Segretario

